



Ministero della Salute
0027706-P-07/07/2016-DGISAN-MDS-P
DGISAN

0027706-P-07/07/2016



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE
Ufficio 2

Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

OGGETTO: Attestazione sanitaria integrativa per trasporto dei suini al Macello con finalità export

Con riferimento all'oggetto, stante la necessità di fornire ulteriori garanzie sanitarie per la compilazione di taluni certificati sanitari, si ritiene opportuno fornire in allegato il nuovo modello di attestazione sanitarie che deve accompagnare i suini destinati alla macellazione le cui carni sono destinate ad essere esportate verso i Paesi terzi.

Inoltre con riferimento alle attestazioni sanitarie previste dal certificato per l'esportazione di prodotti a base di carne suina in Brasile, si precisa che, in caso di suini nati e allevati in Italia, per "animali che non rispondono alle caratteristiche del presente certificato" e "animali con status zoo sanitario inferiore" sono da intendersi gli animali provenienti dalle Regioni italiane non riconosciute indenni da MVS ai sensi della Decisione 2005/779/CE come da ultimo modificata. Allo stato attuale tali regioni sono la Campania e la Calabria. Resta inteso che tale attestazione integrativa è necessaria per la fabbricazione di prodotti stagionati meno di 10 mesi e più di 30 giorni. Per i prodotti stagionati più di 10 mesi e cotti è necessario che i suini siano nati ed allevati in Italia. Si chiede cortesemente agli Enti in indirizzo di informare di quanto sopra tutti gli stabilimenti interessati.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

La presente sostituisce l'allegato di cui alla nota DGISAN del 14/04/2016 n° 15002.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Ruocco)

Referente
Anna Beatrice Ciorba – 0659946937
E-mail: ab.ciorba@sanita.it

ORIGINE DEGLI ANIMALI – ORIGIN OF ANIMALS

Allevamento di origine Indirizzo
Codice Allevamento identificazione degli animali.....

GARANZIE SANITARIE – HEALTH WARRANTIES

Visti gli atti d'ufficio e (registro aziendale, dichiarazioni di provenienza degli animali ,Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica), il sottoscritto Veterinario Ufficiale attesta che gli animali sopra descritti ⁽²⁾:

- sono nati e allevati in Italia (con esclusione della Sardegna)
- sono stati importati da³ e allevati in Italia da almeno 90/120 gg ⁽²⁾
- non sono stati avviati al macello nell'ambito di un programma di eradicazione di malattie infettive contagiose o parassitarie
- provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie del suino soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle norme OIE
- provengono da una regione riconosciuta indenne da malattie del suino di cui alla ex lista A dell'OIE ⁽⁴⁾
- provengono da un allevamento nel quale, negli ultimi 180/90/60⁽²⁾ giorni, non è stato evidenziato alcun sintomo (clinico, sierologico o microbiologico) di afta, peste bovina, PSA, PSC e MVS.

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale dichiara inoltre che:

- ☐ l'allevamento di origine è situato in una regione nella quale, negli ultimi 24 mesi, non vi è stata alcuna evidenza di virus MVS. L'allevamento è risultato negativo ai test per la malattia vescicolare del suino (MVS), effettuati utilizzando la siero-neutralizzazione o l'ELISA, ad un livello capace di individuare il 20% di prevalenza con una certezza del 95% in data (nei sei mesi prima della macellazione).

I suini sono nati e sono stati allevati nelle seguenti regioni AUSTRALIA

- ☐ Gli animali importati sono stati trasportati direttamente in Italia attraversando Paesi riconosciuti indenni dal MAFF giapponese da Afta Epizootica, Peste suina africana e Peste bovina e, all'arrivo in allevamento, non hanno mostrato sintomi di malattie contagiose.

I suini provengono da un Paese Terzo o da una zona del Paese Terzo (indicare paese/ zona.....) riconosciuto dalle autorità sanitarie giapponesi libero da PSC, nel quale la vaccinazione contro PSC è vietata e nel quale l'importazione di suini vaccinati è vietata. [Allegare inoltre copia del certificato che ha scortato gli animali vivi all'allevamento dal quale risulti in chiaro il paese/zona di provenienza] GIAPPONE

- ☐ la Regione nella quale gli animali sono nati e sono stati allevati è indenne PSC da almeno 1 anno e PSA da almeno 3 anni. Nelle aziende nelle quali i suini sono nati e sono stati allevati non sono stati notificati casi di carbonchio ematico da almeno 2 anni, di brucellosi da almeno 3 anni e di malattia di Aujeszky da almeno 12 mesi prima della macellazione. Inoltre non sono oggetto di misure restrittive per motivi di sanità animale. COREA

- ☐ I suini provengono da un allevamento nel quale negli ultimi 6 mesi non sono stati notificati casi di carbonchio ematico, brucellosi, TBC, malattia di Aujeszky, TGE e trichinellosi e in cui non sono stati segnalati ufficialmente segni clinici di sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS). I suini oggetto della presente attestazione non manifestano segni clinici dell'influenza. CINA

- ☐ Nella Provincia dal cui territorio provengono gli animali non è stato notificato alcun caso di MVS, P.S.C., Malattia di Aujeszky e Malattia di Teschen negli ultimi 12 mesi. Nessun caso di trichinellosi e di carbonchio ematico è stato notificato nell'allevamento di origine dei suini rispettivamente negli ultimi 3 anni e negli ultimi 20 giorni. Nell'azienda di origine non è stata notificata la presenza di segni clinici di Malrossino negli ultimi 20 giorni. FED.RUSSA

- ☐ Gli animali oggetto della presente spedizione sono nati e sono stati allevati in regioni diverse da quelle riconosciute infette ai sensi del 9 CFR 94.1 (a) che include regioni infette da Peste Bovina o Afta Epizootica o inserite nel paragrafo 94.12 (a) che include regioni infette da Malattia Vescicolare del Suino. Gli stessi animali non hanno mai soggiornato, non sono mai transitati per una regione diversa da quella di cui al punto precedente e non sono mai venuti a contatto con animali che siano nati, allevati o abbiano soggiornato in una regione di cui al 9 CFR 94.1 (a) - Peste Bovina o Afta Epizootica. USA

- ☐ I suini hanno vissuto sin dalla nascita in allevamenti indenni, situati all'interno della Macroregione (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Trentino Alto Adige) riconosciuta indenne dalla Malattia Vescicolare del Suino, sono e non sono stati a contatto con animali provenienti da Regioni non indenni da MVS ai sensi della Decisione della Commissione 2005/779/CE come da ultimo modificata; BRASILE

IL VETERINARIO UFFICIALE

....., li

DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI – DESTINATION OF ANIMALS

Macello Riconoscimento CE

ALLEGATO al Mod. 4 n. /

IL PROPRIETARIO O DETENTORE

(1) La presente attestazione vale 10 giorni dalla data di sottoscrizione. (2) cancellare (in modo comunque leggibile) la/di/dizione/i non attestabile/i
(3) indicare il Paese di origine (4) afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare del suino, peste bovina, PSC, PSA